

---

## Ultimo comma

# LA GUIDA FISCALE CHE MANCA ALL'OIC 34

di **Giorgio Gavelli**

---

**A** dicembre le imprese non Ias/Ifrs-adopter chiuderanno il primo anno di adozione generalizzata del principio contabile Oic 34 in tema di contabilizzazione dei ricavi, che si applica ai bilanci «relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva». A seconda del settore di attività (e soprattutto) delle politiche di vendita adottate, l'impatto sarà più o meno ampio; e chi avesse accantonato momentaneamente il problema dovrà presumibilmente sobbarcarsi un onere maggiore di chi, già da gennaio, ha preso atto delle nuove logiche di contabilizzazione previste dal documento. In entrambi i casi, crediamo che sarà adottata in larga misura la deroga concessa al paragrafo 45 del principio, che consente di applicare (prospettivamente) le nuove regole ai soli contratti di vendita stipulati a partire da quest'anno.

Quello che, invece, a tutt'oggi non è stato possibile definire con certezza sono le conseguenze fiscali delle novità recate dal principio contabile, ancora in attesa di un decreto di coordinamento. Secondo l'articolo 4, comma 7-quinquies, del Dlgs 38/2005 (introdotto dal comma 10 dell'articolo 13-bis del Dl 244/2016, in occasione dell'ultima estesa revisione dei principi contabili nazionali), ove necessario, il Mef provvede entro 150 giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili a emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap.

In occasione dell'emanazione dell'Ifrs 15 (da applicarsi a partire dai bilanci degli esercizi che avevano inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva), il decreto con le disposizioni di coordinamento (Dm 10 gennaio 2018) seguì di pochi giorni l'entrata in vigore del principio contabile sui ricavi, a testimonianza che il Mef aveva ben compreso come fosse necessario che l'attuazione del nuovo principio contabile e la conoscenza delle conseguenze fiscali dovessero camminare di pari passo.

Analoga attenzione non è stata dedicata ai (ben più numerosi) soggetti Oic, i quali, a tutt'oggi, si chiedono quali comportamenti contabili resteranno in derivazione fiscale (semplice o rafforzata a seconda dei casi) e quali, invece, verranno sterilizzati, costringendo al "doppio binario" (sulle difficoltà pratiche si rinvia alla circolare Assonime 30/2023, quella sì emessa tempestivamente).

Senza per forza tornare sulla solita asimmetria dei termini di legge (sono perentori solo quelli che il contribuente deve rispettare, mentre quelli riguardanti l'amministrazione sono da considerarsi in gran parte ordinatori), i 150 giorni previsti dal decreto sono trascorsi da un pezzo e tutto lascia prevedere che in chiusura d'anno (se non addirittura nei primi mesi del 2025) le imprese non dovranno solo familiarizzare con le modifiche all'Ires previste dalla riforma del Tuir, ma anche con le regole di coordinamento tributario rese necessarie dal nuovo principio contabile.